



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale n. 16/GST del 29 dicembre 2021**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 16/GST (2021/2022)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 dicembre 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 18/12/2021  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 18/12/2021 QUINQUE DE ROCA - A.C. SCISCIANO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Scisciano con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata, Quinque De Roca, impiegato un calciatore con essa non tesserato (nella specie, Amirante Roberto, 24.10.1988); ritualmente evocata, la Società reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti è emerso che il calciatore predetto, Amirante Roberto (24.10.1988), risulta tesserato con la Società Quinque De Roca in data 17.12.2021, in data anteriore la disputa della gara avvenuta il 18.12.2021; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campania n. 79 del 23 dicembre 2021 Pagina 753, DELIBERA di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della Società reclamata; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

### **GARA DEL 18/12/2021 REAL SERINO 2016 - TOTAL FOOTBALL CLUB**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il reclamo proposto dalla Società Total Football Club con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che in atti non risulta la notifica del preannuncio di reclamo alla Società controparte, come previsto dall'art. 67 CGS, PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate, come previsto dall'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/1, fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; b) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti consequenziali, atteso il contenuto della nota inviata dalla Total Football Club il 24.12.2021; c) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

**GARE DEL 18/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 18/12/2021 CLUB PARADISO ACERRA - SANNITI FIVE SOCCER**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Sanniti Five Soccer con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata, Club Paradiso Acerra, impiegato un calciatore con essa non tesserato (nella specie, Incoronato Vincenzo, 27.05.2000); in subordine, la reclamata ha domandato a questo ufficio "( ) di verificare tutti i nominativi della distinta allegata in copia"; ritualmente evocata, la Società reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti è emerso che il calciatore predetto, Incoronato Vincenzo, 27.05.2000, risulta tesserato con la Società Club Paradiso Acerra in data 11.09.2018, in data anteriore la disputa della gara avvenuta il 17.12.2021; per quanto riguarda la seconda doglianza, essa non può essere accolta, in quanto difetta dei requisiti di specificità, richiesti dall'art. 67, comma 3, CGS; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campanian. 42/C5 del 23 dicembre 2021 Pagina 277, DELIBERA di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della Società reclamata; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

**GARE DEL 18/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 18/12/2021 POLIVALENTE VIA PIANO – MARIGLIANO SPORTING CLUB**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il reclamo proposto dalla Società Marigliano Sporting Club; rilevato che non risulta proposto il preannuncio di reclamo (né a questo Ufficio, né alla controparte) come previsto dall'art. 67 CGS; rilevato, altresì, che nel detto reclamo manca l'indicazione di addebito, ovvero prova dell'avvenuto pagamento, del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva, come parimenti previsto dal citato art. 67 CGS; rilevato che, quanto innanzi comporta l'inammissibilità del reclamo, P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campania n. 42/C5 del 23 dicembre 2021 Pagina 278, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e, per l'effetto, di dichiarare l'ingiustificata partecipazione alla gara in epigrafe della Società Marigliano Sporting Club e, conseguentemente, infliggere ad essa Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0; inoltre, trattandosi di prima rinuncia, infligge alla Società Marigliano Sporting Club l'ammenda di euro 200,00 (Calcio a 5 Serie D) ed un punto di penalizzazione in classifica; dispone, infine, incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**SOCIETÀ**

**PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA ED AMMENDA:**

Euro 200,00 MARIGLIANO SPORTING CLUB

vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**

**GARE DEL 19/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 19/12/2021 MONTECALCIO CLUB - FOOTBALL CLUB S.AGNELLO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Montecalcio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che il reclamo è pervenuto il 24.12.2021, oltre il termine previsto dall'art. 67 CGS, se si tiene presente che la gara è stata disputata il 19.12.2021; P.Q.M. dato atto della comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art. 67 comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. n. 46/Attività Giovanile del 23 dicembre 2021, pagina 406, DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/2, fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; b) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE**

**GARE DEL 19/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 19/12/2021 PICCOLO STADIO RED LIONS - BARONE CALCIO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio proposto dalla Società Barone Calcio; rilevato che alcun reclamo è pervenuto a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 67 CGS, P.Q.M. dato atto della comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art. 67 comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. n. 46/Attività Giovanile del 23 dicembre 2021, pagina 413, DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile l'impugnativa proposta e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della Società Piccolo Stadio, fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; b) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI il 29 dicembre 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**